

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/04/2024

Indice generale

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Misure a tutela del decoro urbano
- Art. 3 Funzionario Responsabile

TITOLO II Suolo Pubblico

CAPO I Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche

- Art. 4 Disposizioni generali
- Art. 5 Definizioni e Tipologie di occupazioni
- Art. 6 Cauzione
- Art. 7 Occupazioni abusive
- Art. 8 Domanda di occupazione
- Art. 9 Titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni
- Art. 10 Occupazioni di urgenza
- Art. 11 Obblighi del concessionario
- Art. 12 Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 13 Criteri per il rilascio di altre tipologie di atti autorizzativi e per quelli occasionali
- Art. 14 Altri atti vietati
- Art. 15 Divieto di campeggio
- Art. 16 Costruzioni, scavi, steccati e segnalazioni di pericolo
- Art. 17 Passi carrabili

CAPO II Nettezza Pubblica

- Art. 18 Cani e altri animali
- Art. 19 Rinuncia alla detenzione/proprietà di animale
- Art. 20 Nettezza dei marciapiedi obbligo dei frontisti
- Art. 21 Nettezza dei cortili - Portici e scale - manutenzione siepi e alberi prospicienti il suolo pubblico
- Art. 22 Decoro dei luoghi
- Art. 23 Trasporto di materiale facilmente dispersibile
- Art. 24 Scarico di materie provenienti da scavi, demolizioni e simili
- Art. 25 Somministrazione di mangime, foraggio o comunque cibo agli animali

TITOLO III Prevenzione degli Incendi

- Art. 26 Fuochi all'aperto
- Art. 27 Spazzatura dei Camini e Canali da Fumo
- Art. 28 Materiale Infiammabile nelle Case
- Art. 29 Divieto di Fiamme Libere nei Luoghi di Deposito di Materiale Facilmente Infiammabile.
- Art. 30 Magazzini di Materie Combustibili
- Art. 31 Bocche da Incendio, Condutture D'acqua, Gas e Linee Elettriche
- Art. 32 Potere agli Addetti all'estinzione degli Incendi

TITOLO IV Luoghi Pubblici o Aperti al Pubblico Passaggio

CAPO I Sicurezza nei Luoghi Pubblici

- Art. 33 Lancio di Oggetti
- Art. 34 Trasporto di Oggetti che possono recar danno
- Art. 35 Lavorazione nei Luoghi di Pubblico Passaggio – Scalpellini
- Art. 36 Cadute di Materiale da Terrazze o Finestre - Canale di Gronda
- Art. 37 Vasi di Fiori su Finestre, Balconi E Simili
- Art. 38 Pitture Fresche
- Art. 39 Segnalazione di Deposito negli Spazi Pubblici
- Art. 40 Illuminazione degli Anditi e Scale
- Art. 41 Uso degli Arredi Pubblici e Giochi nei Parchi
- Art. 42 Difesa Fitosanitaria - Adeguamento "Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde".

CAPO II Pubblica Quietè

- Art. 43 Atti Contrari alla Pubblica Quietè
- Art. 44 Serenate e Arte in Strada
- Art. 45 Animali Molesti
- Art. 46 Giochi in Genere Anche del Pallone
- Art. 47 Abusi di Rumori Anche nelle Case
- Art. 48 Apparecchi Radiofonici, Strumenti Musicali e Simili

TITOLO V Industria e Commercio

CAPO I Aziende Industriali e Commerciali

- Art. 49 Apertura di Esercizi Commerciali Quali Sexy Shop e Rivendite Automatiche di Generi Vari.
- Art. 50 Attività che Usano Solventi o Produttrici di Effluvi

CAPO II Professioni Rumorose

- Art. 51 Orario di Esercizio di Professioni o Arti Rumorose
- Art. 52 Disciplina delle Aziende Legate all'attività con Autovetture
- Art. 53 Ordinanze del Comune per Lavori ed Esercizi Rumorosi e per Chiusura

TITOLO VI Decoro e Sanità Pubblica

- Art. 54 Divieto di Fare Atti Contro la Decenza Pubblica
- Art. 55 Maltrattamenti di Animali
- Art. 56 Divieto di Uccidere e Spennare Pollame in Pubblico
- Art. 57 Tosatura e Operazioni di Mascalcia
- Art. 58 Galline nelle Vie Pubbliche
- Art. 59 Spolveramento di Tappeti, Panni e Simili
- Art. 60 Divieto di Stendere Biancheria
- Art. 61 Scritti e Segni sui Muri e Marciapiedi
- Art. 62 Divieto di Lavare in Luoghi Aperti al Pubblico.
- Art. 63 Pulizia dell'inferriata, Graticolati di Cantine Ecc.
- Art. 64 Vasi Ornamentali Davanti agli Esercizi Pubblici
- Art. 65 Insegne
- Art. 66 Divieto per Cantanti e Suonatori Ambulanti
- Art. 67 Viali e Giardini Pubblici
- Art. 68 Monumenti
- Art. 69 Divieto di Arrampicarsi su Arredi Urbani, Inferriate e Simili
- Art. 70 Veicoli dei Servizi Pubblici
- Art. 71 Fonti e Vasche Pubbliche
- Art. 72 Uso dei Pneumatici nel Periodo Invernale

TITOLO VII Annona

CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 73 Norme Generali Relative alla Vendita.
- Art. 74 Nettezza del suolo usato dai Venditori In Forma Ambulante
- Art. 75 Vendita su Suolo Pubblico

CAPO II Mestieri Ambulanti

- Art. 76 Vendita di Cocomeri e Castagne
- Art. 77 Regole per la Vendita Itinerante degli Ambulanti

TITOLO VIII Polizia Rurale

CAPO I *Proprietà e Furti Campestri*

- Art. 78 Ingresso nel Fondo Altrui
- Art. 79 Alberi e Siepi
- Art. 80 Accensione Fuochi Fuori Centro Abitato
- Art. 81 Spigolatura
- Art. 82 Raccolta Frutti Caduti

CAPO II *Pascoli*

- Art. 83 *Pascolo Abusivo nei Fondi Privati*
- Art. 84 Pascolo Lungo le Strade
- Art. 85 Bestiame Incustodito
- Art. 86 Recinzioni dei Fondi

CAPO III *Strade e acque*

- Art. 87 Strascico di Oggetti Sulla Strada
- Art. 88 Condotti e Ponti
- Art. 89 Deviazioni al Corso delle Acque Pubbliche
- Art. 90 Atti Vietati
- Art. 91 Abbeveratoi
- Art. 92 Abbeveratoi per Animali
- Art. 93 Pulizia Stalle
- Art. 94 Gronde per Acqua Piovana
- Art. 95 Cortili ed Aie
- Art. 96 Pulizia delle Case Coloniche
- Art. 97 Concimaia
- Art. 98 Trattamenti con Presidi Sanitari Fuori dai Centri Abitati

TITOLO IX *Disposizioni Finali e Sanzioni*

- Art. 99 Misure di Assicurazioni dei fini del Regolamento
- Art. 100 Azioni Preordinate all'accertamento delle Violazioni
- Art. 101 Sanzioni
- Art. 102 Ripristino dello Stato Dei Luoghi.
- Art. 103 entrata in vigore del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e costituisce indirizzo per la realizzazione delle politiche locali di sicurezza urbana per come considerata dall'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per come definito nelle relative norme di attuazione.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

3. Il presente regolamento - che si applica sull'intero territorio comunale - per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità, intese come: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto delle legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, intesi come: l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto dell'ambiente urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone, intese come: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, in relazione agli aspetti di interferenza tra le attività a rilevanza economica, comunque denominate, ed i beni pubblici definiti alle lettere a), b) e c) del presente comma;

4. Ai sensi dell'art. 9 della legge 689/81, le disposizioni dei regolamenti dedicati sono prevalenti rispetto al presente. Le norme del presente regolamento sono per i soli fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, speciali e quindi prevalgono sulle altre disposizioni dei regolamenti comunali che incidentalmente dettino norme in materia di polizia amministrativa locale o dispongano nelle materie di cui al precedente comma 3, salvo espressa deroga.

5. Il presente regolamento si applica su tutte le aree pubbliche e su tutte le aree private aperte al pubblico, queste ultime intese come strade, piazze, gallerie, cortili, aree a verde, boschi e qualsiasi luogo in cui chiunque possa liberamente accedere, in quanto luoghi privi di recinzione che ne impediscano il transito indiscriminato o non selezionato di persone, veicoli o animali.

6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" con esso deve intendersi il Comune di Loiano. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Loiano.

7. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2

Misure a tutela del decoro urbano

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L., 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, in relazione alle misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, sono individuate le seguenti aree e zone:

Centro abitato di Anconella, di Ca' di Romagnolo, di La Guarda, di Loiano, di Quinzano, di Roncastaldo, di Sabbioni, di Scascoli così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale.

Art. 3

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Area Polizia Locale, con espresso provvedimento del Sindaco.

TITOLO II

SUOLO PUBBLICO

Capo I

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4

Disposizioni generali

- 1.** Fermo restando quanto stabilito nel regolamento comunale recante “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale)” (di seguito solo CUP), le norme del presente Capo sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
- 2.** Il presente Capo disciplina i criteri di valutazione dell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, anche ai fini della determinazione del canone unico patrimoniale.
- 3.** Esulano dalle presenti disposizioni le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime, nonché la misura della tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni che restano disciplinate dall'apposito regolamento comunale.
- 4.** Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, come meglio specificate nell'articolo seguente.
- 5.** E' proibito in qualsiasi modo modificare lo stato del suolo o scavare buche nelle strade, nelle piazze, per innalzamento di ponti e di fabbriche, di pali o di antenne e simili, per esecuzioni di lavori di fognature, collocamento di tubazioni, e simili, tali attività possono farsi soltanto sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal Comune nel relativo atto che autorizza i lavori.

Art. 5

Definizioni e Tipologie di occupazioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento il termine “suolo pubblico” indica il suolo, comprendente il soprassuolo ed il sottosuolo: appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato soggetto a servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strada non comunali che insistono nel centro abitato così come individuato dal D.Lgs. 285/92 s.m.i., CdS.
- 2.** Per “occupazione di suolo pubblico” si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del suolo che ne comporti l'esclusione anche parziale dall'uso generale.
- 3.** A integrazione di quanto statuito nel CUP, le occupazioni per cantieri edili e/o stradali sono da considerarsi sempre temporanee indipendentemente dalla loro durata.
Alle tipologie di occupazione indicate da quest'ultimo regolamento si aggiunge quella ricorrente, come meglio di seguito specificate:

Sono RICORRENTI le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per

periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono nel tempo.

4. Le procedure di rilascio delle concessioni o occupazione del suolo pubblico sono regolate dal CUP, in ogni caso nessuna occupazione può essere effettuata senza il regolare atto di concessione o autorizzazione.

Art. 6

Cauzione

1. Fermo restando quanto previsto dal CUP s.m.i., qualora la particolare natura dell'occupazione richieda il versamento di una cauzione, la stessa deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo autorizzativo.

2. L'entità della cauzione è stabilita ad hoc dal responsabile dell'area competente, sentito il responsabile del procedimento. La necessità e la proposta quantitativa della cauzione è di competenza del responsabile del procedimento, il quale si avvale dei competenti organi tecnici e tiene conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche già esistenti ove questa insiste.

3. La cauzione, come sopra determinata, non è fruttifera di interessi; essa resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. Ove ne ricorrano i presupposti le somme versate a titolo di cauzione possono essere trattenute per il risarcimento di danni eventualmente arrecati o anche per il pagamento di eventuali sanzioni amministrative, relative all'occupazione, accertate a carico del titolare della concessione.

5. L'importo della cauzione in ogni caso non può superare il valore economico delle strutture pubbliche già esistenti sul posto sommato al costo per il rifacimento aumentato del 10% della sede stradale occupata e non potrà esserne inferiore al 30% di detto importo.

Art. 7

Occupazioni abusive

1. Il regolamento per il CUP s.m.i., individua le occupazioni considerate abusive.

2. A maggior chiarimento e integrazione di quanto statuito nel CUP s.m.i., alla contestazione della violazione consegue la sanzione accessoria della rimozione dell'occupazione abusiva e la rimessa in pristino dell'area abusivamente occupata. Il verbale di contestazione della violazione indica il congruo tempo in cui il trasgressore e/o gli obbligati in solido devono provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Detto termine non può superare i 30 giorni. Trascorso il termine l'Ente procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore. Il Comune in caso di necessità ed urgenza, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, con atto motivato del responsabile del procedimento, può procedere alla immediata rimozione dell'occupazione, ponendo in ogni caso le spese a carico del trasgressore, se conosciuto, e degli obbligati solidali.

3. Fatte salve le inosservanza ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa, e fermo restando quanto previsto dal CUP s.m.i. per il recupero del canone comunale in esso stabilito, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico, come individuato dall'art. 5, è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 500.

Art. 8

Domanda di occupazione

1. Come previsto dal regolamento CUP s.m.i., a cui si rimanda per la procedura, chiunque intende occupare suolo pubblico deve preventivamente presentare una domanda all'ufficio competente, l'art. 10 del presente regolamento individua gli adempimenti che l'interessato è tenuto a seguire in caso di occupazioni d'urgenza.

Art. 9

Titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni

1. Qualora la stessa area - libera da concessione ovvero in presenza di concessioni scadute ancorché con richiesta di rinnovo agli atti - sia richiesta da più soggetti si applicano i seguenti titoli elencati in ordine di priorità:

- a) ai titolari di attività produttive fronteggianti le aree pubbliche richieste in concessione. A tal fine si considera fronteggiante l'attività insistente al piano strada. Per eventuali attività con fronteggiamento dai piani superiori il presente titolo di priorità viene considerato solo in assenza di fronteggiamento dal piano terra;
- b) al soggetto richiedente la concessione ad uso dehor ovvero occupazione attrezzata di suolo pubblico asservite ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto ad altre tipologie di occupazione;
- c) in ultima analisi la priorità viene assegnata, in base al momento della presentazione della domanda, come risultante dalla trascrizione nel protocollo del comune, al primo richiedente.

Art. 10

Occupazioni di urgenza

1. A maggior chiarimento di quanto statuito dal CUP s.m.i., che rimane salvo, si stabilisce che per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, da effettuarsi nell'immediatezza anche verbalmente, al Comando di Polizia Locale. La comunicazione dovrà essere integrata per iscritto nel minor tempo possibile e non oltre le 24 ore, anche servendosi di comunicazione digitale. L'ufficio Polizia Locale indicherà nell'immediatezza anche verbalmente eventuali prescrizioni, che saranno poi confermate per iscritto dopo l'arrivo della comunicazione scritta. Nell'atto di conferma verranno altresì indicati i metodi di pagamento degli eventuali diritti di segreteria. La comunicazione così ricevuta verrà inoltrata anche agli uffici competenti al rilascio della concessione/autorizzazione e all'ufficio tributi per quanto di loro competenza.

2. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza, in caso negativo, l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il soggetto passivo dell'autorizzazione/concessione è comunque tenuto a regolarizzare la pratica, anche pagando contestualmente l'eventuale canone, con la presentazione della domanda presso l'ufficio competente; la domanda deve essere presentata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione urgente iniziale. Trascorsi inutilmente i quali l'occupazione dovrà essere considerata a tutti gli effetti, anche sanzionatori, abusiva.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e al Disciplinare Tecnico per scavi e lavorazioni.

5. Fatte salve le inosservanza ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa, e fermo restando quanto previsto dal CUP per il recupero del canone comunale in esso stabilito, quando, ai sensi del presente articolo, l'occupazione risulta abusiva il trasgressore è soggetto anche alla sanzione prevista dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto dal CUP s.m.i. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato, a pena di decadenza, per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione deve essere restituito privo da ogni struttura riferita alla concessione e indenne da danni.

2. A maggior chiarimento e integrazione di quanto statuito dal regolamento per il CUP, a cui si rimanda, il concessionario e/o l'autorizzato oltre agli obblighi indicati in quel regolamento deve anche:

- a) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
- c) salvaguardare da ogni eventuale danno il bene assegnato, curandone costantemente la manutenzione;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- e) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune per gli eventuali altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
- f) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli atti e documenti autorizzativi, che possono essere visionati dagli addetti al controllo in ogni tempo, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

3. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione/autorizzazione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti. Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone e delle eventuali sanzioni.

4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, vivibilità e della viabilità.

Art. 12

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. Come statuito dal regolamento per il CUP s.m.i., che resta valido a tutti gli effetti, la concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale.

2. In caso di legittimo subentro, la mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che succedere in una preesistente concessione di pubblico suolo in capo ad altro soggetto, entro il termine di 10 giorni

lavorativi, è da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

3. La ricevuta della presentazione dell'istanza di volturazione, per cessione d'azienda o altro motivo, costituisce titolo per mantenere l'occupazione nelle more di adozione del provvedimento definitivo.

Art. 13

Criteri per il rilascio di altre tipologie di atti autorizzativi e per quelli occasionali

1. Le concessioni richieste da imprese, sponsors, partners, etc. collegate a qualsiasi titolo con pubbliche manifestazioni e eventi comunque denominati, organizzati o patrocinati dal Comune, sono concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le occupazioni non possono ostacolare il transito dei disabili e di eventuali mezzi di soccorso e devono insistere di massima nell'area adiacente alla manifestazione;
- eventuale attività pubblicitaria e/o commerciale dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa di settore, in questi casi la domanda dovrà essere corredata di auto certificazione che ne dichiari il rispetto.

2. Le concessioni richieste da associazioni, comitati e organizzazioni Onlus per il perseguimento dei scopi statutarî, e da partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività di propaganda politica, fuori dall'area del mercato settimanale, vengono concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) massimo **numero due date** per mese solare per ogni richiesta, salvo particolari eventi strutturati su più date successive;
- b) possono essere svolte solo nelle aree all'uopo individuate dalla Giunta comunale con separato atto;
- c) le occupazioni non possono ostacolare il normale flusso pedonale, l'accessibilità ai portatori di handicap e di eventuali mezzi di soccorso;
- d) in deroga alla presente è possibile concedere ulteriori date per Enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria o nuove aree qualora quelle individuate siano impedita da eventi, lavori, etc.;
- e) le occupazioni di cui al presente comma non dovranno creare interferenza con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal comune, nonché con il transito pedonale nei periodi con più alta densità abitativa nel comune (fine settimana estivi, festività natalizie e pasquali, "ponti" di festività infrasettimanali, etc.);
- f) il presente comma non si applica alle occupazioni effettuate dei partiti politici nei periodi elettorali come disciplinati dalla relativa normativa.

3. La concessione richiesta da ditte aventi unità locali attive nel Comune (ad eccezione dei casi di pubbliche manifestazioni e eventi comunque denominati organizzati o patrocinati dallo stesso Comune di cui al comma 1 del presente articolo) al fine di promozione e pubblicità dei propri prodotti e/o servizi tramite l'utilizzo di stands e risorse umane – esclusa ogni forma di vendita diretta o indiretta – è concessa solo quando le occupazioni insistano nelle adiacenze dell'unità locale e non ostacolano il normale flusso pedonale e dei mezzi di soccorso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle occupazioni ad uso ponteggi, interventi edili/rotture di suolo, traslochi e similari, fiere, mercati e manifestazioni straordinarie come disciplinate dalla vigente normativa sul commercio.

Art. 14

Altri atti vietati

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente strumento urbanistico, nel basamento delle case, degli edifici e dei muri, nonché lungo le strade o piazze pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, non si possono stabilire sporgenze come sedili, mensole, banchi, inferriate, canali, bracci di ferro o di legno, chiodi, e simili.
2. L'uso delle tende protese su spazio pubblico è consentito secondo la vigente normativa. Esse, in ogni caso, devono essere tenute in buone condizioni di manutenzione. Nell'eventualità che si presentino indecorose, il Comune potrà disporre la sostituzione entro un congruo termine.
4. E' vietato tenere le tende spiegate durante le ore notturne, in periodi con forti venti ed in tutti i casi in cui ciò non sia richiesto dall'uso cui la tenda è destinata.
5. Le esposizione di merci all'esterno dei negozi senza l'atto di autorizzazione è vietata. Quando autorizzata dovrà essere attuata in modo decoroso, non portare turbative alla vivibilità dell'area e alla sua viabilità.
6. E' vietato emettere grida di richiamo per attirare pubblico nei negozi di vendita.

Art. 15

Divieto di campeggio

1. È fatto divieto di uso del suolo pubblico o aperto al pubblico per effettuare campeggio con tende, camper, roulotte, caravan o altro mezzo; fermo restando la normativa di settore chi intendesse campeggiare nel territorio del comune deve richiedere preventiva autorizzazione.
2. è consentito ai conducenti e utilizzatori dei camper dormire all'interno degli stessi regolarmente parcheggiati.
3. Per questi ultimi automezzi, si esemplificano situazioni che configurano campeggio, si assume di conseguenza violato il comma uno del presente articolo, senza pretesa di esaustività, quando: lo stazionamento dei camper è effettuato su ceppi di livellamento, vi è apertura di stendini o delle pedane verso l'esterno del camper, oppure si lasciano oggetti personali all'esterno del veicolo stesso, ovvero tutti gli altri casi in cui oggettivamente il veicolo viene utilizzato non come mero mezzo di trasporto ma come alloggio temporaneo.

Art. 16

Costruzioni, scavi, steccati e segnalazioni di pericolo

1. Coloro che, ottenuto il permesso, realizzano costruzioni, scavi e steccati, devono darvi opera, senza interruzione, curare che non vengano lasciati né materiali né detriti nei luoghi pubblici. E' fatto particolare divieto di estendere l'occupazione di suolo pubblico fuori dai cantieri autorizzati. Chiunque compia i suddetti lavori o faccia depositare su aree pubbliche o private esposte al pubblico transito, deve collocare, sia di giorno sia di notte, ripari atti ad eliminare ogni pericolo di danno agli altri utenti della strada, nonché i segnali luminosi prescritti dalle vigenti normative.
2. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì darne notizia previamente all'amministratore condominiale ove presente.

3. la domanda legata all'effettuazione di lavori edili deve contenere il riferimento al titolo che legittima la possibilità di effettuare tali lavori; ove si trattasse di interventi di edilizia libera è necessaria la dichiarazione di tale condizione, in auto certificazione, da parte del committente.

4. La finalità di utilizzare cassoni, anche se posizionati su ruote, veicoli o qualsiasi altro manufatto alla raccolta di materiale edile di risulta (cosiddette "macerie") impone l'obbligo per il soggetto interessato di richiedere il suolo pubblico eventualmente occupato. In questo caso le Ditte sono altresì tenute a redigere un'autocertificazione indicando il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

Art. 17

Passi carrabili

1. Fermo restando quanto statuito dal CUP, che resta valido a tutti gli effetti, è fatto obbligo ai subentranti in un passo carrabile, per eredità, contratto di compravendita, comodato gratuito, ecc, di procedere alla richiesta di voltura del titolo autorizzante.

2. I soggetti che utilizzano il passo in quanto affittuari non devono procedere alla voltura, l'autorizzazione resta in capo al proprietario dell'immobile. Il pagamento del canone per l'autorizzazione, pur restando soggetto agli eventuali accordi fra le parti private, agli uffici comunali resterà intestato all'originario titolare del passo carraio/carrabile.

3. sono soggetti a sanzione tutti i soggetti che dovendo presentare domanda di voltura non lo hanno fatto entro 60 giorni dalla data in cui hanno a disposizione il fondo a cui l'autorizzazione del passo è collegata.

4. a maggior chiarimento ed integrazione di quanto statuito dal CUP, che resta valido a tutti gli effetti, i passi carrai/carrabili che nelle autorizzazioni presentano prescrizioni per il titolari non possono essere considerati a raso.

5. a maggior chiarimento ed integrazione di quanto statuito dal CUP, che è fatto salvo ad ogni effetto, si intende chiarire che la mera richiesta di rinuncia del cartello di passo carrabile/carraio, non è vincolante per l'Amministrazione, la quale si riserva 90 giorni per l'istruzione della pratica; gli eventuali effetti dell'accettazione della domanda avranno luogo solo dal mese successivo a quello in cui si è formata la risposta, come risultante dal protocollo del Comune, ovvero, nel caso di mancata consegna del cartello legato alla pratica al momento della domanda, a quello della data di consegna all'ufficio comunale di quest'ultimo.

6. del pari, in caso di richiesta successiva del cartello di passo carraio, cioè non contestuale rispetto all'autorizzazione/concessione, il pagamento del canone previsto dal CUP sarà dovuto dal mese del rilascio materiale del cartello al titolare dell'autorizzazione, come risultante dalla data del verbale di consegna.

CAPO II

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 18

Cani e altri animali.

1. Fermo restando le altre disposizioni di settore e del regolamento comunale di Igiene, in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, i cani devono essere muniti di collare con il nome dell'animale e un metodo per rintracciare il proprietario, nonché trattenuti al guinzaglio dal conduttore, il quale deve portare con se sempre una museruola, idonea a contenere il muso del cane, una bottiglietta d'acqua, allo scopo di sciacquare i luoghi dove

sono avvenute le minzioni dell'animale, e il necessario per raccogliere le deiezioni. Sono esentati i non vedenti, accompagnati da cani guida nonché i cani delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio.

2. Chiunque abbia la materiale custodia di cani o altri animali è tenuto a provvedere alla pulizia giornaliera, anche delle aree private ove questi vengono custoditi.

3. I costi del mantenimento dei cani, anche affidati al canile municipale, spettano al proprietario degli animali stessi. Il Comune potrà mettere a disposizione aree attrezzate per le necessità fisiologiche dei cani.

4. Sulle strade, nei giardini pubblici, piazze, vie e in tutte le altre località dove esistono tappeti erbosi ed aiuole fiorite, i conduttori degli animali devono provvedere a ripulire dette aree da eventuali escrementi lasciati dai loro animali, così come sciacquare le minzioni. Sono esentati i non vedenti, accompagnati da cani guida nonché gli animali delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio. .

5. Ove ne ricorra la necessità, per impedire ai cani di azzuffarsi o per evitare comunque turbativa agli altri utenti delle aree pubbliche o aperte al pubblico, il conduttore dovrà far indossare la museruola al cane condotto. In ogni caso il cane dovrà indossare la museruola durante l'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e all'interno degli uffici pubblici ove ne sia ammesso l'ingresso. Sono esenti i cani delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio, nonché i cani guida di utenti non vedenti.

6. Non è consentito accedere assieme agli animali nei parchi pubblici con giochi. L'animale non può accedere a questi luoghi, i quali sono destinati prioritariamente ai bambini. Sono esentati i non vedenti, accompagnati da cani guida, nonché gli animali delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio. .

7. L'uso degli animali da affezione a scopo di traino su luogo pubblico è vietato, l'Autorità Comunale si riserva la possibilità di rilasciare permessi speciali per casi del tutto eccezionali. In qualsiasi situazione dovrà essere provata la non pericolosità del traino per la salute dell'animale.

8. Nei centri abitati comunali, così come individuati dalla delibera di Giunta e indicati dalla prescritta segnaletica è vietato il transito e la sosta di animali di qualsiasi specie o razza, bovini aggragati o meno, ovini e suini, senza permesso specifico, il quale potrà essere concesso soltanto nei casi di riconosciuta necessità.

9. La competenza delle pratiche di cui al comma precedente è dell'Ufficio Polizia Locale.

10. Nei centri abitati comunali, così come individuati dalla delibera di Giunta e indicati dalla prescritta segnaletica è consentito detenere solo animali d'affezione, in un numero congruo, tale da consentire un reale rapporto animale padrone.

11. È vietato costituire allevamento di cani, pollame, ovini, bovini o di qualunque altra specie animale nei centri abitati comunali, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale; negli altri luoghi comunali è ammesso nei limiti delle disposizioni normative di settore vigenti.

12. Gli allevamenti di qualsiasi specie possono essere costituiti solo se è provato che gli stessi non rechino disturbo ad altri consociati e sia tutelato il decoro e la vivibilità dell'area in cui insistono.

13. È severamente vietato abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, tanto più sottrarre uova e nidi, nonché permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona.

Art.19

Rinuncia alla detenzione/proprietà di animale.

1. Il proprietario dell'animale da affezione che intenda disfarsi della proprietà dello stesso deve presentare dichiarazione di volontà agli uffici comunali.

2. I proprietari di cani/gatti possono rinunciare alla proprietà dell'animale, accordandosi con il canile per la cessione dell'animale. In questo caso a carico del proprietario cedente vige l'onere di contribuire al mantenimento della bestia all'interno della struttura.

3. il contributo, una tantum, viene calcolato sulla base di una permanenza media dell'animale in struttura, fissata in 180 giorni, mentre l'importo giornaliero dello stesso contributo è fissato da apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 20

Nettezza dei marciapiedi obbligo dei frontisti

1. I proprietari, coloro che tengano e occupino località a pianterreno, anche se elevati dal suolo con qualche gradino, e tutti i concessionari di aree pubbliche, hanno l'obbligo di curare la nettezza del marciapiede fronteggiante o un corrispondente tratto di suolo, sgombrare la neve, rompere, o coprire con materie adatte, i ghiaccioli insistenti su detti tratti e marciapiedi in modo da prevenire eventuali turbative all'utenza pedonale.

2. È fatto divieto assoluto di gettare e spandere acqua su suolo pubblico o aperto al pubblico quando possa congelare.

3. I rifiuti raccolti nell'esecuzione dell'obbligo di cui al comma 1. non dovranno essersi sparsi nell'area pubblica, ma raccolti in recipienti idonei e smaltiti secondo le normali regole di igiene pubblica.

4. È fatto obbligo agli utilizzatori, ai residenti, ai proprietari, agli amministratori degli immobili, ai conduttori di stabili prospettanti su suolo pubblico ed ai titolari delle attività commerciali o di studi privati presenti al piano terra degli edifici, durante e/o dopo la caduta della neve:

- di liberare l'imbocco delle caditoie e dei pozzetti stradali al fine di agevolare il deflusso delle acque di scioglimento;
- di non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi;
- di assicurarsi della resistenza dei tetti e di tutte le parti sporgenti evitando di scaricare la neve sul suolo pubblico;
- di rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o sulle sporgenze, nonché tutti i festoni di neve o ammassi di ghiaccio aggettanti oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone o cose;
- di asportare la neve depositata su piante ed alberi i cui rami si protendono direttamente su aree di pubblico passaggio e rimuovere i rami stessi quando il peso della neve possa pregiudicare la loro tenuta;
- di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne, nastri o con altri opportuni dispositivi.

5. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e creare intralcio al personale addetto allo sgombero;

6. La neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati o dalle autovetture non deve essere sparsa ed accumulata sul suolo o sul verde pubblico o sugli spazi già ripuliti, salvo condizioni o situazioni particolari;

7. Le operazioni di rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, devono essere effettuate senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, anche con l'utilizzo di persone addette alla vigilanza;

8. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;

Art. 21

Nettezza dei cortili - Portici e scale - manutenzione siepi e alberi prospicienti il suolo pubblico

1. È vietato nei luoghi privati in vista del pubblico, siano essi cortili, anditi delle porte, pianerottoli delle scale, o simili, lasciare spazzature, detriti, rottami e consimili.

2. I luoghi sopra indicati dovranno mantenersi costantemente decorosi e puliti.

3. I proprietari delle case dovranno provvedere alla pulizia degli anditi, dei cortili, delle scale, devono inoltre mantenere in perfetto stato i canali e i doccioni delle acque piovane e di scolo.

4. In ogni caso non è consentito lo stillicidio su suolo pubblico, sia derivante da canali di gronda e simili in cattivo stato di manutenzione che da altre motivazioni, come innaffiatura di piante o pulitura di tende e davanzali o altro.

5. I proprietari degli immobili sono ritenuti solidali con i trasgressori e conduttori degli appartamenti.

6. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde e dal Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, le aree private, comprese nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, anche non riconducibili al concetto di cortili dovranno essere tenute sgombre da ogni deposito di materiale, di provviste o di altro, da immondizie e da qualsiasi rifiuto, in perfetto ordine e pulizia, libero da arbusti, rovi o vegetazione non adeguatamente curata, dovranno essere tenute altresì ben sistemate in modo da creare un ambito decoroso e vivibile per la collettività, l'obbligo sussiste anche se le aree interessate non sono a diretta disponibilità degli altri consociati.

7. è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori delle aree e dei terreni, destinati a qualsiasi uso e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico situate nel territorio comunale e con corsi d'acqua:

- 1) di provvedere alla manutenzione pulizia e ripristino delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a monte che a valle, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare franamenti e cedimenti, rimozione tempestiva del materiale proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, con interessamento della sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
- 2) di provvedere alla potatura dei rami, degli arbusti e delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. Al taglio degli alberi sbilanciati o in precarie condizioni fitosanitarie, o infestati di vegetazione rampicante, nella fascia di rispetto del confine stradale, ovvero anche se fuori tale

fascia che, per dimensioni e posizione possano presentare un potenziale pericolo al ribaltamento sulla sede stradale. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti con cadenza almeno biennale di cui il secondo entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;

- 3) di provvedere alla continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale e ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e durante le nevicate, allo sgombero dalla neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;
- 4) qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;
- 5) di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- 6) di provvedere in modo continuo e comunque non meno di due volte l'anno alla manutenzione dei terreni incolti; Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt .16 e 17.

8. I lavori, indicati al comma 7, dovranno avere una cadenza almeno semestrale, essere programmati ed eseguiti entro il 30 aprile per il primo semestre ed entro il 30 ottobre di ogni anno, ovvero dovranno essere eseguiti più frequentemente ove ne ricorra la necessità;

9. I trasgressori del disposto del comma 7. del presente articolo oltre che alla sanzione prevista dal presente regolamento sono soggetti , ove ne ricorrano i presupposti, a quella prevista dalle disposizioni del CdS, D.Lgs. 285 del 30/aprile/1992 s.m.i., ed in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22

Decoro dei luoghi.

1. Il decoro della cittadina dipende dalla cura che si ha nel mantenere adeguatamente pulita ed in ordine anche la proprietà privata. Quindi, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore, dal D.Lgs. 285 del 30/aprile/1992 (CdS) s.m.i., dal regolamento per la gestione, la raccolta, il trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, è vietato danneggiare ed insudiciare, in qualsivoglia guisa, i luoghi e le cose pubbliche, ma anche quelle private visibili da luoghi

pubblici. Chiunque non osservasse tale divieto oltre ad essere soggetto alla sanzione amministrativa è obbligato a nettare il luogo e a renderlo decoroso e vivibile.

2. È vietato soddisfare i propri bisogni naturali fuori dei siti all'uopo destinati. Il Comune individua i luoghi ove istituire eventuali vespasiani pubblici.

3. Fermo quanto previsto dallo strumento edilizio comunale, nei Centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, è vietato dipingere le facciate delle case o dei muri esposti alla vista dal suolo pubblico, con murales, affreschi o altre immagini, senza preventiva autorizzazione. Il comune si riserva la possibilità di autorizzare gli affreschi, murales o altre immagini esterni alle abitazione, previo parere della prescritta commissione edilizia, la quale dovrà esprimersi sull'impatto dell'opera secondo il decoro, la vivibilità e la viabilità dell'area interessata. L'eventuale autorizzazione sarà rilasciata anche sentito il parere della Polizia Locale per quanto riguarda gli aspetti tecnici della viabilità.

4. i trasgressori del presente articolo sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 23

Trasporto di materiale facilmente dispersibile

1. Fermo restando ciò che è stabilito dal CdS s.m.i., Il trasporto di rena, terra, calcinacci, rifiuti di laboratorio, carbone, starci d'erba e in genere di qualsiasi materia, di cui avvenga facilmente la dispersione, dovrà essere effettuato nelle vie della città e dei sobborghi solo su mezzi idonei e a perfetta tenuta, in modo da impedire la dispersione del carico e/o evitare l'insudiciamento del suolo.

2. Qualora si verificasse una dispersione, salvi i provvedimenti sanzionatori, incombe a chi effettua e/o sorveglianza il trasporto l'obbligo dell'immediato sgombero e occorrendo della spazzatura del suolo pubblico; ove l'insudiciamento lo richiedesse e onere dei predetti provvedere anche alla lavatura della strada.

Art. 24

Scarico di materie provenienti da scavi, demolizioni e simili

1. Fermo restando le disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, le materie provenienti dagli scavi, demolizioni, laboratori ecc. dovranno venire trasportate e/o scaricate nei luoghi idonei non prima dell'alba, né dopo il tramonto del sole.

Art. 25

Somministrazione di mangime, foraggio o comunque cibo agli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde, è proibito somministrare su suolo pubblico o aperto al pubblico il foraggio o altro mangime a qualunque animale; non è però vietata la somministrazione per mezzo di sacchetti legati al collo dell'animale, tali da impedire la caduta del cibo sul suolo pubblico.

2. Il comune si riserva la facoltà di autorizzare, per particolari eventi, la possibilità di foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in ogni caso al termine dell'evento autorizzato i conduttori degli animali dovranno provvedere a ripulire il suolo pubblico e al ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 26

FUOCHI ALL'APERTO

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato e la competenza tecnica assegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzioni incendi e soccorso in emergenza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo anche attraverso l'accensione di fuochi o braci.
2. E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, residui di lavorazioni o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o molestie.
3. Nei centri abitati del Comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, è proibito gettare nelle strade ed in luoghi di passaggio pubblico, od aperto al pubblico, oggetti in stato di combustione. Nelle strade del Comune e nelle adiacenze non è permesso accendere fuochi o bracieri all'aperto. E' comunque vietato l'incenerimento di qualsiasi materiale all'interno dei centri abitati. In proprietà privata è consentita l'accensione di fuochi e braci purché contenute in strutture idonee al loro contenimento e il fumo sia sfogato in appositi camini o simili, al fine di evitare la molestia ai passanti o agli abitanti vicini. Su suolo pubblico non è permesso accendere o lanciare fuochi artificiali o giochi pirotecnici senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici.
4. Fermo restando le disposizioni in relazione all'abbruciamento delle ramaglie, fuori dai centri abitati, chiunque voglia accendere fuochi o braci ha l'obbligo di verificare preventivamente che non vi siano divieti e che l'accensione possa essere effettuata senza recare danno o mettere in pericolo nessuno o nulla, nei luoghi ove sono presenti strutture che possano contenere le braci (ad e. barbecue in muratura) non è ammesso accendere fuochi o braci al di fuori di queste.
5. In particolare è vietato accendere braci o dare fuoco alle stoppie nei campi o nei boschi nel periodo primaverile ed estivo prima del 15 agosto; del pari non è consentito accendere fuoco o braci ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi deposito di materia infiammabile o combustibile.
6. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, col numero occorrente di persone e gli strumenti idonei ad estinguere le fiamme e le braci, fino a quando il fuoco sia spento del tutto.
7. I soggetti che non ottemperano alle disposizioni previste dai comma 2, 5 e 6 del presente articolo sono soggetti alle sanzioni previste dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per punire i trasgressori dell'art. 59.
8. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'art. 674 del Codice Penale, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 27

SPAZZATURA DEI CAMINI E CANALI DA FUMO

1. Almeno una volta ogni anno, e comunque ogni qual volta se ne constati il bisogno i proprietari devono far spazzare i camini ed i canali di fumo delle fucine, forni e cucine di loro proprietà.
2. Vige inoltre l'obbligo di adottare i necessari provvedimenti per evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.
3. È vietato, nei casi non consentiti dalla legge, provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare offesa o imbrattare o molestare altre persone
4. Ferme restando le disposizioni in vigore degli altri regolamenti Comunali, è obbligo dei proprietari rendere facile la pulitura delle canne fumarie e dei camini.
5. chiunque viola le disposizioni del terzo comma del presente articolo oltre che alla sanzione amministrativa prevista da presente regolamento è soggetto anche a quella prevista dal C.P., ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 28

MATERIALE INFIAMMABILE NELLE CASE

1. Nei luoghi destinati a civile abitazione, non è consentito depositare o accantonare paglia, fieno, fascine, catrame, petrolio, benzina, e/o ogni altro materie di facile combustione.
2. È fatto inoltre divieto di accantonare materiale in modo da aumentare irragionevolmente il valore di pericolosità dell'indice di incendio, potenzialmente agevolandone e stimolandone una più rapida propagazione.
3. I proprietari di case, per essi anche gli inquilini, hanno l'obbligo di tenere i sottotetti sgombri da materiale combustibile che possa dar esca al fuoco, in essi ammassati (materiali da imballo, legna minuta, carta, stracci, libri, mobili vecchi, ecc.).

Art. 29

DIVIETO DI FIAMME LIBERE NEI LUOGHI DI DEPOSITO DI MATERIALE FACILMENTE INFIAMMABILE.

1. E' proibito entrare con fiamme libere, che non siano chiuse da vetri, e di servirsene nelle stalle, nei fienili e negli altri locali, ove si tengono fieno, paglie, cartone, legna, ed in genere qualsiasi luogo di deposito o ripostiglio di combustibile.
2. Dai depositi di carburante, gpl o altri materiali facilmente infiammabili non è possibile accendere fuochi o braci a meno di 100 metri, anche se questi sono sotterranei.
3. i soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2 sono soggetti alla stessa sanzione prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) per punire i trasgressori dell'art. 59.

Art. 30

MAGAZZINI DI MATERIE COMBUSTIBILI

1. Fermo restando le disposizione della normativa di settore, e la competenza tecnica assegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzioni incendi e soccorso in emergenza, i magazzini e i depositi di legname da costruzione, di stracci, di legna da ardere e di carbone, non potranno essere tenuti che in locali idonei, costruiti in modo da ridurre il più possibile il pericolo di incendio, meglio se in luoghi isolati e privi di vegetazione intorno.

2. I locali sovrastanti o quelli lateralmente contigui ai magazzini suddetti, se esistenti, non potranno essere adibiti ad uso deposito di altre materie infiammabili.

Art. 31

BOCCHES DA INCENDIO, CONDUTTURE D'ACQUA, GAS E LINEE ELETTRICHE

1. L'Autorità comunale, potrà far collocare nei locali ritenuti più idonei per il servizio di estinzione incendi, le colonne degli idranti, bocche ed avvisatori d'incendio, senza che i proprietari possono opporvisi. In caso di installazione di dette attrezzature in proprietà privata, per il disagio patito, i proprietari dovranno poter godere di un equo indennizzo, posto a carico dell'amministrazione comunale.

2. E' vietato manomettere le bocche da incendio, gli idranti, le condutture d'acqua, gas ed elettriche.

3. Fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, il danneggiamento di detti impianti è sanzionato anche con la sanzione amministrativa da 500 euro, il danneggiante è tenuto inoltre al risarcimento dei danni e alla rimessa in perfetto stato degli impianti da lui danneggiati.

Art. 32

POTERE AGLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

1. I lavoratori addetti all'estinzione di incendi, stante lo stato di necessità, potranno introdursi nelle case vicine con gli utensili necessari per l'estinzione delle fiamme, i rispettivi proprietari ed inquilini oltre a consentirlo, saranno obbligati altresì a concedere l'uso dell'acqua e, se di notte, di illuminare le proprie finestre.

2. Gli addetti della Polizia Locale, quando il caso lo richieda, possono chiedere la consegna di mezzi di soccorso che si trovano negli edifici pubblici e/o presso i privati, allo scopo di aiutare e coadiuvare nell'estinzione delle fiamme.

TITOLO IV

LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO PASSAGGIO

CAPO I SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 33 LANCIO DI OGGETTI

1. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
2. E' vietato gettare o versare, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare altre persone.
3. Ove ne ricorrano i presupposti chi viola il presente articolo sarà soggetto anche alle sanzioni previste dagli art. 674 e/o 675 del C.P.

Art. 34 TRASPORTO DI OGGETTI CHE POSSONO RECAR DANNO

1. E' vietato trasportare, senza opportuni ripari, oggetti che possono recar danno (vetri, ferri acuminati, ecc.).
2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre 3 metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.
3. il trasporto di tutti gli oggetti deve avvenire avendo cura di ridurre al minimo l'impatto sonoro, in ogni caso devono essere prese le dovute accortezze per evitare di recare disturbo di qualsiasi tipo ad altri consociati.

Art. 35 Lavorazione nei luoghi di pubblico passaggio - Scalpellini

1. Fermo restando la normativa in relazione ai cantieri su suolo pubblico, nei luoghi di pubblico passaggio, è vietato lavorare pietre, potare piante, sfalciare erba senza opportuni ripari; le stesse cautele devono usarsi per laboratori di marmisti, di fabbri, maniscalchi, e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Art. 36 CADUTE DI MATERIALE DA TERRAZZE O FINESTRE - CANALE DI GRONDA

1. È vietato gettare o lasciare cadere dalle finestre, terrazze ed altri luoghi simili, sopraelevati rispetto al passaggio ogni specie di cose solide o liquide, il divieto vige sia da luoghi prospicienti il suolo pubblico o di pubblico passaggio che quello privato, è del pari vietato innaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o di pubblico passaggio.
2. I canali di gronda o di scolo per le acque pluviali, devono essere costruiti nei modi prescritti dallo strumento urbanistico vigente e mantenuti sempre in buono stato e costantemente puliti, allo scopo di impedire che lo stillicidio delle acque piovane avvenga sul suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio.
3. Ove ne ricorrano i presupposti chi viola il presente articolo sarà soggetto anche alle sanzioni previste dall'art. 675 del C.P.

Art. 37

VASI DI FIORI SU FINESTRE, BALCONI E SIMILI

1. I vasi di fiori ed altri oggetti sulle finestre, sui balconi, su qualunque altro sporto e nei vani delle aperture delle case, verso le vie o verso i cortili, dovranno essere convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta.
2. Dovrà inoltre curarsi che innaffiando i vasi suddetti, l'acqua non cada sul marciapiede, né sulla strada.

Art. 38

PITTURE FRESCHE

1. Gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio, fino all'altezza di m. 3, finché non siano asciutti.
2. Quando la copertura fosse oggettivamente disagiata oltre la normale tollerabilità, dovrà porsi sugli oggetti un cartello riportante a caratteri larghi l'indicazione "Pittura fresca".

Art. 39

SEGNALAZIONE DI DEPOSITO NEGLI SPAZI PUBBLICI

1. Ogni deposito sul suolo pubblico deve essere segnalato, nel modo prescritto dal norme di settore, e preventivamente autorizzato, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art. 40

ILLUMINAZIONE DEGLI ANDITI E SCALE

1. Fermo restando quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, gli accessi ai caseggiati urbani, dalle strade, devono essere provvisti di portoni adatti e decorosi.
2. Gli ingressi, gli anditi e le scale, devono essere sufficientemente illuminati dal fondo alla sommità, durante le ore notturne.
3. La luce per l'illuminazione, di cui al secondo comma, può restare spenta, purché vi sia un adatto impianto che ne consenta comodamente in qualunque momento l'accensione.

Art. 41

USO DEGLI ARREDI PUBBLICI E GIOCHI NEI PARCHI

1. È fatto divieto di utilizzare gli arredi pubblici in modo diverso rispetto alla normale propria destinazione, del pari è fatto divieto assoluto di lordare, insudiciare o danneggiare in qualsiasi guisa gli arredi urbani e i giochi.
2. Sulle panchine poste a disposizione ci si deve sedere in modo composto, in particolare è fatto divieto di posare i piedi sul sedile delle panchine, del pari non è consentito sdraiarsi.
3. Non possono sostare sulle panchine persone in condizioni di abiti, o di pulizia, offensiva al decoro della località, della decenza e della moralità pubblica, così come non è consentito indossare solo il costume da bagno.
4. i giochi nei parchi pubblici non devono essere utilizzati da soggetti che abbiano un peso o un'età superiore a quello previsto per l'uso del gioco medesimo.

Art. 42

DIFESA FITOSANITARIA - ADEGUAMENTO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE".

1. A chiarimento e adeguamento di quanto disposto dal "Regolamento Comunale Per La Manutenzione del Verde". fermo restando quanto previsto dallo stesso, le sanzioni relative

alla mancata difesa fitosanitaria si devono considerare da combinarsi per ogni albero infestato ovvero, in particolare per quanto attiene alla lotta alla "Processionaria del pino (D.M. 17.04.98)", per ogni nido visibile da area pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dallo stesso "Regolamento Comunale Per La Manutenzione del Verde" a suo chiarimento e adeguamento, si stabilisce che le sanzioni da esso previste all'art. 14 saranno soggette ad adeguamento secondo le disposizioni dell'art. 101 del presente regolamento.

CAPO II PUBBLICA QUIETE

Art. 43

Atti contrari alla pubblica quiete

1. Salvo le maggiori sanzioni della Legge, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

- a) le grida, gli schiamazzi nelle piazze e nelle vie pubbliche ed i canti, specialmente se di persone riunite in frotte, tanto di giorno che nelle ore notturne;
- b) le grida smodate dei rivenditori di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico;
- c) il suono delle sirene di allarme non può essere superiore complessivamente oltre 3 minuti, l'emissione sonora non può essere continua ma deve presentare intervalli, che non possono essere inferiori a 20 secondi, i periodi di attività della sirena possono avere diversa intensità, ma non possono superare il numero di 5; salvo il caso di allarme aereo;
- d) L'uso di apparecchi volanti, cosiddetti droni, nelle ore dedicate al riposo.
- e) le comitive e gli assembramenti che per numero di persone per contegno incagliano il libero transito;
- f) Fermo restando quanto previsto nel CUP s.m.i., la sosta e il transito con funzionamento di altoparlanti dei veicoli a scopo pubblicitario, è vietata senza preventiva autorizzazione, in ogni caso, anche autorizzata, non può essere effettuata nelle ore notturne, fino alle ore 9:00, dalle ore 12:30 alle 16:00 e dopo le ore 19:00.

Art. 44

Serenate e arte in strada

1. A chiarimento e integrazione del Regolamento comunale disciplinante le arti di strada si statuisce quanto segue:

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.
2. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
3. Le attività di cui al punto 1. si devono svolgere:
 - a) senza alcuna forma di pubblicità;
 - b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
 - c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
 - d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.
 4. Le attività di espressione artistica in strada svolte dagli artisti non sono consentite su suolo pubblico o aperto al pubblico senza preventiva comunicazione al Comune, come previsto dal regolamento specifico; la predetta comunicazione deve essere presentata almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'esibizione stessa.
 5. la comunicazione di cui al punto 4 dovrà indicare, oltre a quanto previsto dal regolamento disciplinante le arti di strada deve indicare anche:
 - i codici fiscali degli artisti coinvolti nello spettacolo,
 - l'indicazione di quanto suolo pubblico deve essere impiegato per svolgere lo spettacolo in sicurezza,
 - dovranno essere indicati due o tre siti, nelle aree individuate dal regolamento comunale disciplinante le arti di strada, dove gli artisti desidererebbero potersi esprimere, in modo che gli uffici comunali possano indicare un luogo dove sarà poi tenuta l'esibizione.
 6. gli spettacoli possono essere effettuati solo nelle fasce orarie indicate dal regolamento disciplinante le arti di strada, salvo che per il periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre in cui il termine serale viene anticipato alle ore 23:30.
 7. Le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento disciplinante le arti di strada sono sostituite da quelle indicate nel presente regolamento, resta fermo la possibilità degli agenti accertatori di disporre l'immediata cessazione dell'esibizione, ove ne ricorrano i presupposti, per sopravvenute esigenze di sicurezza urbana o di interesse pubblico.
 8. Le arti di strada sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale come indicato dallo specifico regolamento.
2. I trasgressori del precedente articolo oltre alla pena pecuniaria sono soggetti all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le serenate non rientranti nel concetto di espressioni artistiche di strada, sono vietate quando rechino disturbo alla quiete pubblica o siano contrarie al decoro e alla vivibilità dell'area in cui si svolgono ovvero rechino intralcio alla viabilità del luogo in cui sono effettuate.

Art. 45

Animali molesti

1. Pur risultando essere un diritto del cane abbaiare, esso deve essere limitato alla normale tollerabilità, è quindi vietato tenere animali (non solo cani) che rechino in modo continuo gravi incomodi o molestia ai vicini superando la normale tollerabilità.
2. Nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, non è consentito istituire allevamenti di animali, poiché potenzialmente possono recare disturbo agli altri consociati.
3. Fermo restando quanto statuito nell'art. 25, è fatto divieto di somministrazione a piccioni e altri volatili selvatici cibo e granaglie, sia sul suolo pubblico che su aree private; i proprietari di edifici, gli amministratori condominiali e a chiunque a qualsiasi titolo vanti

diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese:

- a) al risanamento e alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- b) all'apposizione di griglie o reti per la chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;
- c) impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili applicando, laddove necessario, dissuasori;

4. chiunque non ottemperi al disposto del comma 3 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute poste a carico degli obbligati.

Art. 46

GIOCHI IN GENERE ANCHE DEL PALLONE

1. Ferme le disposizioni del D.Lgs 285 del 30/aprile/1992 (CdS), è vietato il gioco del pallone nelle vie, nelle piazze pubbliche e nei parchi pubblici ove siano presenti giochi.

2. Nei parchi pubblici attrezzati con giochi è consentito far giocare a palla i minori di anni 10 ed eccezionalmente i loro accompagnatori, purché il gioco si sviluppi per consentire ai primi di giocare in sicurezza; in ogni caso non è consentito recare disturbo o nocimento agli altri utilizzatori del parco.

3. su suolo pubblico o aperto al pubblico sono vietati in genere tutti quei giochi che, in qualsiasi modo, disturbino la pubblica quiete o rechino impedimento o pregiudizio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni o degli animali.

4. su suolo pubblico o aperto al pubblico è in generale vietato transitare con pattini a rotelle, tavole a rotelle (skateboard) o altri acceleratori di andatura, il loro utilizzo può essere consentito solo previa autorizzazione del Comune durante specifiche manifestazioni e/o in specifici luoghi ad esso destinati.

5. Fatto salvo quanto statuito nel regolamento comunale nel Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, rd 773/1931, [sia a) gli esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi), che b) gli esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...)], sono individuati come segue: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

6. Gli apparecchi di cui al comma precedente, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

7. I titolari delle autorizzazioni richiamate al comma 5 hanno l'obbligo di esporre:

- 1) l'apposito cartello (dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- 2) il cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi, all'esterno del locale.

8. Fermo restando quanto stabilito nel "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo", che resta salvo a tutti gli effetti, le attività autorizzate all'offerta di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, rd 773/1931, [sia a) gli esercizi

autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi), che b) gli esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...)] non possono avere una distanza inferiore a metri lineari 500 dalle sedi scolastiche di ogni ordine e grado, dai luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile, gli oratori e dagli uffici pubblici.

9. i trasgressori dei commi 5, 6, 7 e 8 fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa e il disposto del Codice Penale, sono soggetti anche alla sanzione prevista dal presente regolamento. Viene altresì fatta salva la piena applicazione degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del vigente TULPS.

Art. 47

ABUSI DI RUMORI ANCHE NELLE CASE

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, e nel Regolamento comunale di attuazione del Piano comunale di classificazione acustica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere o come effetto indiretto della stessa, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

2. È vietato nelle case di fare rumori, che superino la normale tollerabilità e diano incomodo al vicinato.

3. È vietato disturbare il riposo delle persone, pertanto non è consentito fare rumore e fare uso di impianti a motore termico o elettronico udibili dall'esterno della propria proprietà dalle ore 12:30 alle ore 14:00 nel periodo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre.

Art. 48

APPARECCHI RADIOFONICI, STRUMENTI MUSICALI E SIMILI

1. È vietato disturbare la quiete e provocare incomodo al vicinato con l'uso eccessivo nelle case di apparecchi, grammofonici, strumenti musicali e simili, particolarmente dalle ore 23,00 alle ore 8,00.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente le radioaudizioni devono essere regolate in modo che la ricezione avvenga in tono basso tale da non recare molestia ai vicini, in qualsiasi ora della notte e del giorno.

3. Ai conduttori di negozi e di esercizi pubblici è vietato di collocare in azione sulle soglie ed all'esterno gli apparecchi di cui sopra, senza preventiva autorizzazione di pubblico intrattenimento o spettacolo. La radiodiffusione all'esterno degli esercizi pubblici è permessa durante il periodo di attività dell'esercizio sempreché il locale disponga di un'area esterna dove servire i propri avventori, le emissioni sonore siano commisurate al dehor, in area pubblica, ovvero privata, di pertinenza dello stesso locale, non disturbino il vicinato e non causino assembramenti di persone o intralci alla circolazione.

4. Ferme restando le disposizioni nazionali e regionali a riguardo è consentito l'uso di musica di intrattenimento all'interno dei locali, per la quale non deve però essere corrisposto un aumento del costo degli acquisti o consumazioni. In questo caso l'uso degli apparecchi sonori deve avvenire in maniera, che la ricezione possa essere ascoltata soltanto dalle persone che sostano nell'interno dei locali, evitando ogni assembramento di persone all'esterno degli stessi o intralcio alla circolazione.

5. In ogni caso le emissioni sonore dovranno essere sospese dalle ore 00:00 fino alle 08:00 e dalle ore 23:00 alle ore 00:00 di ogni giorno salvo espresse deroghe.

TITOLO V

INDUSTRIA E COMMERCIO

CAPO I

AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 49

APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI QUALI SEXY SHOP E RIVENDITE AUTOMATICHE DI GENERI VARI.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nel Regolamento comunale relativo al commercio, è fatto divieto a chiunque di aprire attività commerciali che effettuano vendita anche in modo automatico di sex toys a una distanza inferiore a metri lineari 500 dalle sedi scolastiche di ogni ordine e grado, dai luoghi di culto, dagli impianti sportivi, dalle strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, dalle strutture ricettive per categorie protette, dai luoghi di aggregazione giovanile, dagli oratori e dagli uffici pubblici.
2. Del pari è vietato aprire esercizi commerciali che vendano in modalità automatica ad una distanza inferiore fra loro di 300 metri lineari fra loro.

Art. 50

ATTIVITÀ CHE USANO SOLVENTI O PRODUTTRICI DI EFFLUVI

1. Fermo restando quanto statuito nel regolamento d'igiene, le attività che usano solventi organici devono essere preferibilmente localizzate fuori dalle aree residenziali.
2. Tali attività devono essere svolte esclusivamente in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per i quali dovrà essere previsto eventuale sistema di abbattimento. Le emissioni convogliate dovranno acquisire l'autorizzazione provinciale prevista dal DPR n. 203/1988.
3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili di buona tecnica in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti utilizzati.
4. L'espulsione all'esterno deve avvenire senza arrecare fenomeni di molestia al vicinato, in modo decoroso e tale da non ridurre la vivibilità della zona interessata, né di recare danno alla circolazione.
5. Le attività di eliocopiatura che prevedono utilizzo di ammoniaca, in apparecchiatura non a circuito chiuso, devono essere provviste di un sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni, in modo tale da non arrecare danno o disturbo e che siano rispettati il decoro e la vivibilità della zona di insediamento.
6. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose sgradevoli, fatta eccezione per i locali di ricovero di animali, devono adottare tutte le cautele e le soluzioni più appropriate atte ad evitare disturbo e molestia ad altri consociati e a tutela il decoro e la vivibilità delle zone in cui hanno sede.
7. In presenza di persistenti emissioni odorose sgradevoli e moleste, qualora il problema non sia diversamente risolvibile, le apparecchiature e i locali impiegati devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi eventualmente sottoposti a depurazione.
8. Le attività che rientrano nel campo di applicazione del DPR n. 203/1988 s.m.i., devono acquisire le autorizzazioni di legge per le emissioni in atmosfera.

9. Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da emissioni odorose ove realizzabile tecnicamente devono essere circondate da alberatura perimetrale realizzata con essenze d'alto fusto.

CAPO II PROFESSIONI RUMOROSE

Art. 51

ORARIO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O ARTI RUMOROSE

1. Sono considerati mestieri o industrie rumorose o moleste in genere tutti i mestieri e industrie che per l'azione di macchine, di motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.
2. Ferme restando le disposizioni di settore per le specifiche attività, chi esercita un'arte, mestiere, industrie rumorose, pericolose o moleste, deve usare ogni cautela per evitare molestia od incomodi ad altri.
3. Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale sul commercio, l'esercizio di professioni ed arti rumorose o incombode, all'interno dei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, deve di norma cessare alle ore 21,00 e non può iniziare prima delle ore 7,00 del mattino.

Art. 52

DISCIPLINA DELLE AZIENDE LEGATE ALL'ATTIVITÀ CON AUTOVETTURE

1. E' vietato alle autorimesse di dar ricetto ad automobili in numero non proporzionato alla capacità ricettiva dei locali tenuto conto della superficie occorrente alle manovre d'ingresso dei singoli autoveicoli.
2. Conseguentemente è vietata la manovra di qualsiasi specie all'esterno delle autorimesse e, non consentita la sosta, neppure temporanea, degli autoveicoli nelle vie o piazze pubbliche se non per la semplice manovra di entrata e di uscita delle macchine in arrivo o in partenza.
3. E' vietato nelle autorimesse fare manovre rumorose.
4. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cui ciò non si possa evitare l'accatastamento, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno.
5. Non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altre funzioni che richiedano la loro esposizione all'aperto, anche se gli stessi non fossero più in grado di assolvere alla naturale funzione di pneumatico.

Art. 53

ORDINANZE DEL COMUNE PER LAVORI ED ESERCIZI RUMOROSI E PER CHIUSURA

1. Il comune per motivi di Sicurezza urbana, tutela della salute pubblica e tutela ambientale, con ordinanza motivata, può ordinare l'esecuzione entro un determinato termine, dei lavori ritenuti opportuni a diminuire i rumori, le immissioni nocive o le lavorazioni pericolose di un determinato negozio od opificio.

2. Il comune, per gli stessi motivi sopra citati e sempre con ordinanza motivata, può indicare la limitazione di orario degli esercizi pubblici o commerciali al fine di tutelare la salute, il riposo, la quiete pubblica e l'ambiente.

3. quale estrema soluzione Il comune per motivi di Sicurezza urbana, tutela della salute pubblica e tutela ambientale, può determinare la chiusura di esercizi pubblici o commerciali che risultino inadempimenti a quanto loro prescritto con le predette ordinanze, oppure per l'assoluta impossibilità di funzionamento; tali provvedimenti saranno disposti con ordinanza motivata.

TITOLO VI

DECORO E SANITÀ PUBBLICA

Art. 54

DIVIETO DI FARE ATTI CONTRO LA DECENZA PUBBLICA

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e negli altri regolamenti comunali, in qualunque luogo aperto al pubblico od in vista al pubblico è proibito bagnarsi ignudi, esporsi in guisa da recare offesa al buon costume, praticare atti contro la decenza pubblica e al buon costume, resta proibito anche esporre piaghe, nudità, ributtanti deformità o simili, tali da poter produrre turbamento.
2. È vietato transitare per le strade dei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, senza indumenti addosso, a torso nudo, indossando solo il costume da bagno o il pigiama, è fatto obbligo di vestire sempre in modo decoroso e urbano.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e negli altri regolamenti comunali, è vietato, per le strade dei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, questuare, mendicare, accattare, chiedere, anche con insistenza, umiliandosi o venendo meno alla propria dignità, soldi in elemosina. Al trasgressore potranno essere sequestrate le somme che ha ottenuto con l'esercizio dell'attività vietata; tali somme potranno essere depositate su un conto postale non fruttifero o utilizzate, a scelta del trasgressore, per l'estinzione, anche solo parziale, della violazione amministrativa contestatagli.

Art. 55

MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

1. Ferme restando le disposizioni nazionali in materia, su tutto il territorio comunale è vietato maltrattare gli animali e/o sottoporli a fatiche eccessive.
2. È pure vietato fare uso degli animali quando siano affetti da piaghe o da difetti ributtanti, ovvero quando non siano in condizione fisica da poter prestare il lavoro ad essi richiesto.

Art. 56

DIVIETO DI UCCIDERE E SPENNARE POLLAME IN PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, come anche in caso di mercati o fiere, è proibito di uccidere e/o spennare il pollame, o altri volatili.

Art. 57

TOSATURA E OPERAZIONI DI MASCALCIA

1. Nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, la tosatura, strigliamento di bestie e le operazioni di mascalcia non possono essere effettuate in modo che possano essere viste da un pubblico indiscriminato, dovranno quindi essere eseguite in località appartate.

Art. 58

GALLINE NELLE VIE PUBBLICHE

1. E' proibito lasciar vagare galline, tacchini, anitre ed altri animali nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale.

Art. 59

SPOLVERAMENTO DI TAPPETI, PANNI E SIMILI

1. E' vietato scuotere e spolverare dalle finestre prospicienti le strade pubbliche e cortili, sui quali guardano più inquilini, tappeti, panni, e simili.

Art. 60

DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA

1. Lungo le vie e piazze dei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale è vietato l'esposizione di biancheria e altri indumenti, quando siano visibili dal suolo pubblico.

2. Del pari è vietato consentire a indumenti bagnati sgocciolare sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 61

SCRITTI E SEGNI SUI MURI E MARCIAPIEDI

1. È vietato imbrattare, apporre sui muri esterni degli edifici, comunque visibili dal suolo pubblico, e sui marciapiedi, qualunque scritto, segno o figura, salvo diversa autorizzazione da parte degli uffici comunali.

2. Salvo quanto statuito nel CUP è vietata qualsiasi mezzo di pubblicità che possa imbrattare o comunque lordare il suolo pubblico o aperto al pubblico.

3. Salvo quanto statuito nel CUP , la collocazione di manifestini di ridotte dimensioni sui parabrezza delle auto è vietata, è consentito inserire detta forma di pubblicità nelle buche delle lettere o la loro messa a disposizione degli avventori all'interno dei locali commerciali o pubblici esercizi.

ART. 62

DIVIETO DI LAVARE IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

1. È severamente proibito gettare rifiuti o lavare utensili domestici, stoviglie od altri oggetti d'uso personale nelle acque delle fonti pubbliche o aperte al pubblico, come anche in quelle dei canali.

2. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 285 del 30/aprile/1992 (CdS), nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato pulire e lavare vetture, veicoli, animali, finimenti e utensili da stalla e rimessa.

3. l'uso di saponi, solventi o altri agenti chimici da parte di privati non è consentito nei pressi di fonti pubbliche o aperte al pubblico, del pari non è consentito svuotare o condurre acqua saponata, solventi e altri agenti chimici nei tombini per la raccolta delle acque piovane.

4. Fermo restando quanto statuito nel "Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde", è fatto divieto assoluto di inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua come meglio specificato nel successivo art. 71.

Art. 63

PULIZIA DELL'INFERRIATA, GRATICOLATI DI CANTINE ECC.

1. Le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, le porte, le persiane, le rostre, le mostre, i cartelli ed ogni altro infisso prospettante sulle vie e piazze pubbliche, dovranno essere mantenuti puliti e netti dalla polvere e ragnatele.

Art. 64

VASI ORNAMENTALI DAVANTI AGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde, agli esercenti il commercio o esercenti pubblici può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico per abbellire l'ingresso delle proprie attività, con piante e fiori ornamentali. Fermo restando quanto previsto dal CUP, i vasi non possono avere un diametro superiore a mt. 0,60 e dovranno essere collocati in adiacenza ai fabbricati. In ogni caso non sarà consentita una eccessiva riduzione delle corsie per il transito veicolare. Tutti i negozi ammessi dovranno avere veste decorosa e cittadina.

2. Le piante che fossero così collocate dovranno ad ogni buon conto essere contenute in vasi di buona fattura e coerenti con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona, non sono ammessi le cassette di legno, i bidoni o contenitori simili.

3. Alle attività commerciali e agli esercenti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere concesso il suolo pubblico, per scopi ornamentali, solo nell'area antistante il fronte della propria attività, l'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita, e sempre che non vi sia limitazione alla circolazione delle persone e degli animali, né restringimenti della carreggiata destinata al transito veicolare.

4. Ai titolari di attività alberghiere e commerciali possono essere rilasciate concessioni di suolo pubblico per posa porta-biciclette sia su aree pedonali/ZTL sia su aree destinate a parcheggio, in detta ipotesi non possono comportare la sottrazione di spazio ad uso parcheggio superiore ad un stallo di sosta. L'occupazione inoltre deve essere ubicata nelle proiezioni ortogonali dell'attività produttiva e la tipologia del porta-biciclette deve essere coerente con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona, in ogni caso deve essere tutelato il decoro, la vivibilità e la viabilità dell'area.

Art. 65

INSEGNE

1. Fermo restando ciò che è stabilito nel "Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, e altri mezzi pubblicitari ecc.", dell'Unione dei Comuni Savena-Idice e nel CUP s.m.i., è fatto obbligo a tutti coloro che gestiscono negozi, esercizi pubblici, esercizi industriali e commerciali di qualsiasi genere, botteghe artigiane ecc. di tenere una permanentemente insegna d'esercizio, sia essa effettuata con cartelli in materiale plastico, vetrofanie o altro; sempre tenuta pulita, decente e decorosa.

2. Non possono essere considerate insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari, che hanno messaggi ulteriori rispetto a quelli indicati nel CUP s.m.i..

3. La domanda e la relativa autorizzazione sono disciplinate dal “Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, e altri mezzi pubblicitari ecc.” ovvero dal CUP, quest’ultimo statuisce anche in relazione all’eventuale pagamento del canone comunale.

4. Tutti i negozi, esercizi pubblici, esercizi industriali e commerciali di qualsiasi genere, botteghe artigiane ecc., dovranno avere veste decorosa e cittadina e rispettare i limiti e le prescrizioni previste per la tutela dell’ambiente e della rispettabilità cittadina indicate nel strumento edilizio vigente, nonché nelle prescrizioni indicate dalla eventuale commissione che ne ha esaminato la pratica. Saranno ammesse solo le insegne le quali sia per i materiali impiegati, sia per i criteri artistici ed estetici siano conformi al maggior decoro e abbellimento della zona in cui hanno sede.

5. È vietato collocare sui marciapiedi e nelle piazze, cartelli, tabelloni, o altri mezzi di pubblicità semplici o luminose, anche a carattere provvisorio, prive delle previste autorizzazioni.

6. Fermo restando quanto stabilito dal “Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, e altri mezzi pubblicitari ecc.”, dal regolamento del CUP e fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs 285/92 (C.d.S.), per la pubblicità mediante la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse anche entro terreni o proprietà private, visibili dalle strade pubbliche comunali, è necessario l’autorizzazione comunale o dell’unione dei comuni che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione della domanda e dal progetto, che, con il collocamento dei cartelli o dei tabelloni stessi, non resti in alcun modo turbata né l’estetica della località, né la visibilità delle segnalazioni stradali, né menomata la sicurezza della circolazione e quando, tenuto conto della forma dei mezzi pubblicitari siano essi insegne, cartelli o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto non ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente e dalla normativa di settore può essere consentito, inoltre, agli esercenti arti e mestieri, professioni, industrie e per i negozi di vendita in genere, su domanda dell’interessato, corredata di progetto, di apporre impianti pubblicitari semplici a forma di banderuola, o insegne luminose in corrispondenza o nei pressi delle porte di accesso agli esercizi stessi, purché di limitata sporgenza e solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell’ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate, quando le insegne, cartelli, tabelloni, etc. non siano mantenuti puliti e in buono stato e quando, a seguito di reclamo degli interessati, si riscontri che essi turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate per motivi di pubblico interesse.

9. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie, etc. esposti senza autorizzazione, ovvero senza osservanza delle norme, saranno rimossi a spese dei trasgressori e, ove non siano noti, a spese dei proprietari dell’immobile, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.

10. Agli effetti della prima applicazione delle presenti norme, sono da considerarsi decaduti tutti i permessi comunali in precedenza concessi, salvo le autorizzazioni date per le insegne dei negozi, esercizi pubblici, esercizi industriali e commerciali, dalle botteghe artigiane, collocate sul fronte delle porte di accesso ai medesimi. Ove si volessero conservare i permessi sopra detti sarà necessario presentare nuova domanda entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è titolo autorizzativo nelle more del rilascio dell’atto d’autorizzazione, se previsto.

DIVIETO PER CANTANTI E SUONATORI AMBULANTI

1. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 44, nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale è vietato ai cantanti e suonatori ambulanti, giocolieri, espositori di bestie ammaestrate e simili di dare spettacolo nei caffè, ristoranti e altri esercizi pubblici senza la prescritta autorizzazione.

Art. 67

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali pedonali e nei giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) d'introdurre vetture, velocipedi, automobili, carri, pattini e altri acceleratori di velocità o anche animali quando in essi sono presenti giochi o attrezzature simili. Il divieto si estende anche al caso, che i veicoli e gli oggetti sopra menzionati siano trascinati e condotti a mano. I velocipedi quando condotti a mano sono parificati ai pedoni, le carrozzelle a mano ove sono posti i bambini o gli invalidi possono accedere (purché non dediti all'accattonaggio). Del pari possono accedere a detti luoghi i giochi per bambini con motore elettrico così come i veicoli per diversamente abili supportati da motore elettrico.
- b) di sdraiarsi sui pubblici sedili;
- c) passare sui luoghi erbosi o aiuole, guastare i sedili e le barriere, le scritte, colonne, tabelle ecc.;
- d) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli scagliarvi contro pietre, bastoni e simili;
- e) staccare e guastare rami delle piante o delle siepi, le foglie, fiori, tagliare erba, fatta eccezione per la manutenzione eseguita dal personale addetto;
- f) stendervi qualunque oggetto, gettare qualsiasi materiale o lordure;
- g) collocare sedie, baracche, tende od altre cose fisse o mobili, senza espresso permesso;
- h) stabilire ponti e passatoi o fare riempimenti nei fossi;
- i) lasciare pascolare il bestiame, anche solo sui margini delle alzate, dei fossi, delle rive delle strade e dei sentieri.
- l) non è ammessa la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi e più in generale della vegetazione;

Art. 68

MONUMENTI

- 1. I monumenti sono sotto la sorveglianza di tutti i cittadini.
- 2. Qualunque guasto, deterioramento ed imbrattamento, in qualsivoglia modo praticato costituisce un vilipendio, come tale soggetto anche alla tutela del Codice Penale.
- 3. Lo sdraiarsi, sedersi, salire o arrampicarsi su i monumenti è vietato, chi viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
- 4. Fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa e il disposto del Codice Penale, chiunque violi il disposto dal comma 2 del presente articolo è soggetto anche alla sanzione amministrativa da euro 500 e all'obbligo di riparare il danno, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 69

DIVIETO DI ARRAMPICARSI SU ARREDI URBANI, INFERRIATE E SIMILI

1. È vietato di arrampicarsi sugli arredi urbani, sulla pubblica illuminazione, sui fanali pubblici o simili, come pure di salire sulle inferriate o cancellate dei piani terreni o gettare pietre, palle di neve ed altri oggetti contro edifici o persone o ancora di guastare, deturpare

o lordare gli edifici ovvero quanto trovasi esposto per necessità, consuetudine o destinazione naturale alla pubblica fede.

Art. 70

VEICOLI DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Fermo quanto è previsto dalla normativa di settore gli autoveicoli in servizio pubblico o da piazza e da rimessa devono essere mantenuti nettati e in uno stato decoroso.

Art. 71

FONTI E VASCHE PUBBLICHE

1. Nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale è vietato abbeverare animali alle fonti e alle vasche pubbliche, né lavare in queste erbaggi e altri oggetti.

2. Nei centri abitati del comune, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale non è consentito utilizzare sapone, solvente o qualsivoglia agente chimico con l'acqua delle fonti pubbliche o vasche pubbliche. In ogni caso non è consentito condurre, svuotare contenitori e in ogni modo fare arrivare nello scolo delle fonti o vasche pubbliche acqua saponata o frammista a solventi o altri agenti chimici. Tali sistemi di raccolta delle acque devono essere adibite solo a tale ufficio.

3. È fatto divieto assoluto di inquinare in qualsiasi modo il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua.

4. I trasgressori del comma 3, fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa e il disposto del Codice Penale, sono soggetti anche al pagamento di una somma di euro 500 e alla bonifica dell'area.

ART. 72

USO DEI PNEUMATICI NEL PERIODO INVERNALE

1. Nelle strade comunali, come individuate dalla specifica delibera di Consiglio Comunale, come su quelle vicinali ad uso pubblico e nei tratti urbani di quelle nazionali, regionali o provinciali è fatto obbligo a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e motocicli a due ruote, transitanti sulle sopra dette strade, nel periodo dal 15 Novembre al 15 Aprile, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.

3. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche e integrazioni, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S, M&S, riportate sul fianco del pneumatico).

4. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti 10/05/2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13/03/2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1, ovvero della disposizione che eventualmente lo sostituirà.

5. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

6. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 5871 del 22/10/1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in particolare i parafranghi devono avere installato il dispositivo para spruzzo. In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada.

7. Vigge l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

8. I trasgressori del presente articolo, fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla specifica normativa, quali ad esempio il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 s.m.i., sono soggetti anche al pagamento della somma pecuniaria prevista dal presente regolamento.

TITOLO VII

ANNONA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 73

Norme generali relative alla vendita.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore e dagli altri regolamenti comunali è fatto obbligo:

- 1) agli esercenti la vendita di non ricusare la vendita dei beni posti in tentata vendita a chi offre pronto pagamento;
- 2) di conservare tanto nei locali adibiti a vendita che sul suolo pubblico la massima nettezza, gli esercenti il commercio sono responsabili di mantenere le aree del commercio pulite e in ordine;
- 3) al personale impiegato nella vendita o nella somministrazione di avere cura di presentarsi agli avventori in modo sempre pulito e decoroso;
- 4) a tutti i rivenditori al pubblico di astenersi dall'emettere grida e dal fare schiamazzi, anche solo per chiamare gli avventori, inoltre gli esercenti non possono fare uso di strumenti rumorosi ed atti a recar disturbo.
- 5) È fatto obbligo a tutti i pubblici esercizi di avere un bagno a disposizione per la clientela; ove quest'ultima sia rappresentata da persone con difficoltà motorie, anche se solo temporanee, è preciso obbligo degli esercenti adoperarsi al fine di consentirne l'utilizzo anche a questo tipo di avventori.
- 6) La pubblicità sonora è vietata come stabilito dal regolamento sul CUP s.m.i.

Art. 74

NETTEZZA DEL SUOLO USATO DAI VENDITORI IN FORMA AMBULANTE

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, Gli utilizzatori del suolo pubblico allo scopo di vendita di beni in forma itinerante debbono mantenere netti, tanto i banchi e i posti, quanto il suolo sotto e attorno ad essi, lo smaltimento dell'immondizia deve essere effettuato secondo le disposizioni previste per questa.

Art.75

VENDITA SU SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore, gli esercenti il commercio su area pubblica hanno l'obbligo di posizionare la merce in tentata vendita su banchi o altro materiale che sollevino la stessa da terra, la merce deve essere posizionata almeno una decina di centimetri dal suolo, non è consentito stendere teli e poggiarvi sopra la merce.

CAPO II MESTIERI AMBULANTI

Art. 76

VENDITA DI COCOMERI E CASTAGNE

1. La vendita e la somministrazione di cocomeri, delle castagne con caldane e di altri prodotti di consumo popolare, su area pubblica è consentita soltanto nei pubblici mercati, nelle feste di paese, nelle sagre o nelle fiere, previa autorizzazione comunale, che può

essere assolta anche all'interno dell'autorizzazione generale all'esecuzione della fiera, festa, sagra o mercato.

Art. 77

REGOLE PER LA VENDITA ITINERANTE DEGLI AMBULANTI.

Fermo restando le disposizioni di settore e degli altri regolamenti comunali specifici si dispone che:

- a) I venditori ambulanti con ceste, casette e simili non possono deporre la merce sul suolo, che per il tempo strettamente necessario all'atto della singola vendita.
- b) E' fatto divieto di sostare per la vendita, nelle vicinanze di negozi o posteggi fissi, ove si vendono merci dello stesso genere o affini.
- c) Ai venditori ed alle venditrici ambulanti, è proibito l'introdursi, non chiamati, nelle case a scopo di esibire le loro merci.
- d) L'attività autorizzata richiamata nella lettera precedente deve essere considerata eccezionale e in ogni caso vige l'obbligo di essere effettuata senza recare disagio alla cittadinanza, limitata e ridotta a brevi periodi, ad ogni buon conto essa deve anche effettuarsi in modo decoroso, senza portare difficoltà alla vivibilità dell'area in cui si svolge e non deve recare intralcio alla circolazione.
- e) La vendita ambulante girovaga è sospesa, per qualsiasi genere e merce, dalle 12:30 alle ore 14:00 nel periodo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre.

TITOLO VIII

POLIZIA RURALE

Capo I PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

Art. 78 INGRESSO NEL FONDO ALTRUI

- 1.** Il sentiero, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 48, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), cioè: "Sentiero (o mulattiera o tratturo) strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali", è da considerarsi per definizione un viatico destinato al transito anche occasionale di persone non necessariamente legate al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica e di esplorazione dei luoghi; per il Comune è, quindi, da considerarsi un bene da preservare.
- 2.** L'accesso e il transito nelle proprietà private sono consentiti solo nell'ambito della traccia viaria e sentieristica.
- 3.** Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 637 del Codice Penale, che punisce l'introduzione non giustificata (senza necessità) in un fondo altrui quando esso appaia visibilmente recintato o delimitato, sono in ogni caso vietati l'accesso e il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà, pubblica o privata, anche se incolti, purché individuati da recinti, da fosso, da siepe viva, oppure da un altro riparo stabile, o comunque da cartelli di avvertimento o simili.
- 4.** I casi di necessità di accesso e transito sul fondo altrui sono chiaramente disciplinati dal Codice Civile.
- 5.** Gli aventi diritto al passaggio nei fondi non devono arrecare danno all'altrui proprietà e il minor fastidio possibile all'altrui attività produttiva.
- 6.** L'attraversamento di fondi con bestiame, sciolto o aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono derivare all'altrui proprietà e attività.
- 7.** Nel pieno rispetto della Proprietà Privata e dell'eventuale attività imprenditoriale ivi esercitata, per il Comune il sentiero, come segnato e inserito sulle carte topografiche, si caratterizza per il suo interesse pubblico così come definito dalla normativa anche regionale di riferimento. Qualsiasi intervento sulla rete sentieristica sopra richiamata dovrà essere concordato preventivamente con le proprietà interessate. Qualora il tracciato della rete escursionistica sia o diventi per motivi oggettivi incompatibile con l'attività agricola o zootecnica, i proprietari e i soggetti interessati o cointeressati hanno l'obbligo di promuovere e attuare tutte le verifiche necessarie per sviluppare una nuova collocazione del sentiero.
- 8.** È, in ogni caso, fatto divieto di transito per i veicoli a motore nei tratti di sentiero che attraversano aree di bosco o terreni in generale coltivati a frutto, di qualsiasi tipo, nel periodo dell'anno in cui si svolge la raccolta, ad eccezione dei veicoli a motore dei proprietari del terreno, degli usufruttuari, degli affittuari, e, più in generale di coloro che possono vantare un diritto reale sul fondo.
- 9.** La manutenzione, gestione e pulizia, anche con riferimento alle pertinenze e arredi, si considera sottoposta alle prescrizioni del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.

10. Gli utilizzatori dei sentieri hanno l'obbligo di rispettare in tutto la proprietà altrui, di non sporcare, non raccogliere frutti - così come disciplinato all'articolo 83 del presente Regolamento -, ed hanno, altresì, l'obbligo di non disturbare con grida e schiamazzi la quiete altrui e l'eventuale pascolo di bestiame. Sono in ogni caso fatti salvi i divieti e sanzioni di cui alla normativa di riferimento.

11. Colui che arreca disturbo alle attività produttive, alla tranquillità sociale, alla fruibilità ed al corretto uso del suolo pubblico e privato, che arreca danni ai beni comuni e privati, al decoro ambientale e alla qualità della vita dei cittadini, ferme restando le ulteriori disposizioni civili, penali e amministrative in materia, sarà in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi nonché alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

12. L'eventuale apertura di nuovi sentieri è soggetta alla normativa di riferimento è sempre fatto salvo il rispetto della Proprietà Privata e dell'attività imprenditoriale ivi esercitata. In ogni caso non possono essere aperti dei nuovi sentieri senza il preventivo consenso dei proprietari interessati.

Art. 79

ALBERI E SIEPI

1. Fermo restando quanto indicato dal "Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde" e quanto detto nell'art. 21 del presente regolamento, i proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

2. Qualora si tratti di alberi censiti dal Comune tra le preesistenze arboree di pregio, gli interventi di cui sopra andranno comunque concordati con l'Ufficio Ambiente comunale secondo quanto indicato nel vigente "Regolamento Comunale per la Manutenzione del Verde", viene fatto salvo l'intervento in stato di necessità.

Art. 80

ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO

1. Fermo restando quanto statuito dall'art. 26, non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Fermo restando quanto statuito dall'art. 26 oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

3. In ogni caso è vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

4. Il trasgressore del comma 3. oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento è tenuto allo spegnimento immediato del fuoco e a garantire la sicurezza stradale fino al ripristino della normale condizione ambientale.

5. I trasgressori del presente articolo sono soggetti alle stesse sanzioni previste dall'art. 26.

Art. 81

SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente capoverso deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 82

RACCOLTA FRUTTI CADUTI

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

**CAPO II
PASCOLI**

Art. 83

PASCOLO ABUSIVO NEI FONDI PRIVATI

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. Il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto del proprietario, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti accertatori, a meno che il proprietario del fondo sia presente e confermi il consenso.

Art. 84

PASCOLO LUNGO LE STRADE

1. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Art. 85

BESTIAME INCUSTODITO

1. E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.
2. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi Comunali, o lungo le strade, può essere posto sotto sequestro e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale sarà tenuto oltre al risarcimento del danno patito al proprietario, alle spese di custodia e manutenzione del bestiame patite dall'Ente operante.

Art. 86

RECINZIONI DEI FONDI

1. Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti dovuti allo sbandamento del bestiame.

**CAPO III
Strade e acque**

Art. 87

STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA

1. Salvo quanto disposto dal D lgs. 30 aprile 1992, n.285 s.m.i. già autonomamente sanzionabile in caso di violazione, in quanto il bene oggetto di tutela è protetto espressamente dalla specifica normativa ed è diverso da quello che vuole tutelare il presente regolamento, è vietato condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni, anche se muniti di rotelle, perché potrebbero compromettere il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale, i manufatti, i veicoli e le macchine agricole, recando turbativa alla tranquillità sociale, alla fruibilità ed al corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, al decoro ambientale, alla qualità della vita dei cittadini.

Art. 88

CONDOTTI E PONTI

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.
2. Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo la miglior scienza e ad opera d'arte, inoltre vi è l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 89

DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica e del Piano di Bacino, è vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere.
2. Il trasgressore del primo comma fermo restando le altre disposizioni in materia già autonomamente sanzionabile in caso di violazione, in quanto il bene oggetto di tutela è protetto espressamente dalla specifica normativa, oltre al ripristino dello stato dei luoghi sarà soggetto anche alla sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 90

ATTI VIETATI

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio e l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti, o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
2. Il trasgressore del primo comma fermo restando le altre disposizioni in materia già autonomamente sanzionabile in caso di violazione, in quanto il bene oggetto di tutela è protetto espressamente dalla specifica normativa, oltre al ripristino dello stato dei luoghi sarà soggetto anche alla sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 91

ABBEVERATOI

1. Gli abbeveratoi, fuori dai centri abitati, così come individuati dalla Delibera di Giunta Comunale e delimitati dalla relativa segnaletica stradale, devono essere costantemente tenuti puliti.
2. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. non è consentito utilizzare sapone, solvente o qualsivoglia agente chimico con l'acqua delle fonti pubbliche o vasche per abbeveratoi, anche in ambito rurale.
3. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli, in ogni caso non è consentito condurre, svuotare contenitori e in ogni modo fare arrivare nello scolo delle fonti o vasche pubbliche per abbeveratoi in ambito rurale acqua saponata o frammista a solventi o altri agenti chimici. Tali sistemi di raccolta delle acque devono essere adibite solo a all'ufficio per i quali sono stati istituiti.
4. è fatto divieto assoluto di inquinare in qualsiasi modo il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua in ambito rurale.
5. I trasgressori del comma 4, fatte salve le violazioni ad altre norme, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione, quando il bene oggetto di tutela sia protetto

espressamente dalla specifica normativa e il disposto del Codice Penale, sono soggetti anche al pagamento di una somma di euro 500 e alla bonifica dell'area.

Art. 92

ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Fermo restando quanto statuito nel precedente articolo, le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche, la cui acqua può avere usi domestici.
2. In ogni caso l'acqua di risulta degli abbeveratoi e delle vasche per abbeverare gli animali non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art 93

PULIZIA STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle areate ed in buono stato di costruzione; inoltre deve essere tenuto pulito da sterco e altre materie.

Art. 94

GRONDE PER ACQUA PIOVANA

1. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
2. Qualora l'allontanamento delle acque di pioggia avvenga attraverso fossi stradali, questi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, anche attraverso opere, a carico del titolare degli scarichi effettuati.
3. Qualora i fossi o la rete idraulica circostante le aree drenate non si dimostrino sufficienti a contenere la portata delle acque meteoriche di dilavamento allontanate da superfici impermeabilizzate, dovranno essere previste e realizzate a carico del titolare degli scarichi idonee vasche di laminazione a rilascio controllato.
4. La dimensione e la tipologia di tali manufatti dovrà essere concordata preventivamente con l'Autorità competente ed autorizzata secondo le procedure previste in materia edilizia.

Art. 95

CORTILI ED AIE

1. I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..
2. Per l'allontanamento di acque meteoriche di dilavamento pluviale vale quanto espresso dall'articolo precedente.

Art. 96

PULIZIA DELLE CASE COLONICHE

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili e depositi di combustibile né con la stalla.
2. E' vietato ammucchiare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 97

CONCIMAIA

1. Le stalle con due o più capi di bestiame adulto devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

Art. 98

TRATTAMENTI CON PRESIDII SANITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo, valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.
2. In ogni caso l'operatore, irrorando colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio, dovrà evitare: altre colture non di sua proprietà, le strade, le persone, gli animali domestici e non ed i veicoli.
3. Ogni trattamento di questo tipo dovrà essere preventivamente reso noto alle persone potenzialmente esposte, anche attraverso l'istallazione di cartelli in corrispondenza dei confini delle colture irrorate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 99

Misure di assicurazioni dei fini del regolamento

1. Al fine di garantire la completa e dinamica assicurazione dei fini indicati all'art. 1 del presente regolamento, anche fuori dalle previsioni dell'art. 54 T.U.E.L., il Comune adotta ordinanze regolatrici dei singoli aspetti di gestione delle materie di cui al comma 3 dell'art. 1. Le ordinanze non contingibili e non urgenti, che non riguardino la materia della sicurezza urbana, sono di competenza dei responsabili comunali ciascuno per la materia di stretta competenza.

Art. 100

Azioni preordinate all'accertamento delle violazioni

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento gli agenti della Polizia Locale possono:

- assumere informazioni, spontaneamente rese ovvero acquisite attraverso escussione di persone informate sui fatti;
- ispezionare e perquisire le cose abbandonate ed i rifiuti in ogni luogo; ispezionare e perquisire le cose ed i luoghi dove si svolgono attività produttive di beni e servizi, nonché i luoghi individuabili come sorgente delle condotte vietate, sempre che questi, in epoca antecedente all'accesso, non fossero individuabili come privata dimora;
- effettuare rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica utile a documentare la sussistenza delle condotte rilevanti ai fini dell'accertamento delle sanzioni amministrative;
- avvalersi delle documentazioni emergenti dalla videosorveglianza urbana;
- realizzare attività di natura cautelare attraverso il sequestro di beni mobili o animali nel rispetto delle finalità del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il sequestro ha funzione conservativa quando sia prevista la sanzione accessoria della confisca. Il verbale di sequestro viene trasmesso entro cinque giorni all'autorità comunale competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. L'autorità, entro due mesi dalla ricezione del verbale dispone la confisca. In caso di mancata decisione entro il termine assegnato il sequestro perde efficacia e le cose ad esso assoggettate vanno restituite all'avente diritto. In ogni caso l'autorità può disporre la restituzione immediata delle cose oggetto di sequestro, anche indipendentemente dalla proposizione di eventuali ricorsi, laddove ritenga che non sussistano le condizioni per procedere alla confisca. Sono sempre oggetto di confisca le cose che costituiscono il provento dell'attività illecita, i mezzi e gli strumenti utilizzati per commettere l'illecito;
- b) il sequestro ha funzione preventiva quando la libera disponibilità delle cose e dei luoghi possa agevolare la prosecuzione o la reiterazione della condotta illecita, ovvero quando sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative di tipo interdittivo che impongano la cessazione delle attività ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, ovvero quando non sia altrimenti contenibile l'effetto della condotta illecita. Il verbale di sequestro viene trasmesso entro cinque giorni all'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. L'autorità, nei successivi dieci giorni, convalida il sequestro o dispone la restituzione del bene, a spese dell'interessato cui fanno carico anche gli oneri di custodia,

allorquando il provvedimento amministrativo sia stato adottato. Nel caso in cui l'autorità non ritenga di dover convalidare il sequestro, contestualmente alla decisione è disposta la rimessione immediata in disponibilità per gli aventi diritto.

2. Oltre alla Polizia Locale, tutti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché gli ausiliari autorizzati a norma di legge o di regolamenti, sono abilitati all'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento.

3. Gli interventi della Polizia Locale assolvono alla cura di interessi pubblici.

Art. 101

Sanzioni

1. Si rinvia ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale per la fissazione degli importi specifici relativi alle singole violazioni di cui agli artt. 7, 31, 68, 71, 89, 90 e 91. Per tutte le altre previsioni regolamentari, che non specifichino già nell'articolo precisamente la sanzione a cui è soggetto il trasgressore, le sanzioni amministrative discendenti dall'applicazione del presente regolamento sono fissate tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 102

ripristino dello stato dei luoghi.

1. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso all'Autorità competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale all'Autorità competente per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. L'Autorità competente, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi, comunque non superiore a giorni 30; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dall'Autorità competente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'agente accertatore. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'agente accertatore e dell'Ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'agente accertatore o l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente l'Autorità competente, la quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il Comune, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, provvede a compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento per l'importo sostenuto. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui presentato il ricorso, l'Autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione, in caso di necessità ed urgenza, nell'ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, con atto motivato del responsabile del procedimento, può procedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari, ponendo in ogni caso le spese a carico del trasgressore, se conosciuto, e/o degli obbligati solidali.
7. In ogni caso L'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione si estende alla sanzione accessoria.

Art. 103

Entrata in Vigore del Regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a tutti gli effetti dal giorno 1 Luglio 2024.
2. dopo tale data inizieranno a decorrere i termini per le eventuali regolarizzazioni delle situazioni incompatibili con il presente regolamento per le quali quest'ultimo prevede una procedura di regolarizzazione.
3. In ogni caso i termini previsti dal precedente comma non possono superare i 90 giorni.